

328610

che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'en-
trata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da
sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 110 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta del
del mese di gennaio in Brindisi, addì dodici

Avanti a me
Avv. Vincenzo Palma fu Pietro Segretario

dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica, appro-
vato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. ~~com.te~~ Ubaldo Vallarino fu ~~Gennaro~~ nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. ~~com.te~~ Teodora fu Gennaro domiciliato e
residente in Brindisi;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. ~~com.te~~ Ubaldo Vallarino nella sua
espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Teodora fu Gennaro l'appartamento n. 9

piano, scala, facente parte del lotto

delle Case Popolari nel Comune di Brindisi

Via Appia e composto di due

vani ed accessori, di proprietà dello Stato ed in gestione

all'Istituto. —

2°) — Il Sig. FOTI Teodoro

dichiara di

accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquinato delle Case Popolari dell'I. A. C. P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal 12/1/1956=

12/1/1956=

alg/8/1956=

e s'intente tacitamente rinnovata di anno

in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) --- La pigione è stabilita in annue lire ~~cinquantadue-~~
~~milaottocento)~~ da pagarsi a rate mensili anticipate di lire ~~quat-~~
(L. 52.800= ~~tremilaquattrocento)~~) in valuta legale, entro e non oltre
4.400=

il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Casiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di assegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

15°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. (lire

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e
sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico
del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 155 del T. U. 23
aprile 1938, n. 1165, art. 2 del D.L. 8-5-1947, n. 399 e succes-
sive modificazioni.

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti conven-
gono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi
e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre

promettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, lo Istituto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.		gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.	
12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in qualità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati ai davanzali.		5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.	
Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì nel caso abbia bambini che questi arrechino danni agli immobili e molestia ai vicini.		Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonchè per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.	
E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.		6°) --- I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso di abitazione. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dell'intestatario del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso jure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.	
13°) — Il locatario non potrà usare delle terrazze che solo e unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.		7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli affissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.	
14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.			

